



PARERE MOTIVATO
n. 63 del 15 Aprile 2015
(odg n.9 del 15.04.2015)

OGGETTO: Piano di Lottizzazione denominato “Monigo” da realizzarsi nel Comune di Treviso.
Verifica di Assoggettabilità.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso con nota prot. n. 11358 del 30.01.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 48468 del 04.02.2015, che ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del PDL denominato “Monigo” – Comune di Treviso:
- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
 - Rapporto Ambientale Preliminare;
 - DGC n. 15 del 21.01.2015 di adozione del Piano.



CONSIDERATO che con nota prot n. 58923 dell'11.02.2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ULSS 9
- Provincia di Treviso
- Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso

A seguito di una preliminare istruttoria tecnica la Sezione Coordinamento Commissioni ha aggiunto d'ufficio, quale soggetto competente in materia ambientale da consultare, i seguenti soggetti:

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Consorzio di Bonifica Piave
- Soprintendenza Beni Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Sezione bacino idrografico Piave-Livenza

CONSIDERATO che Con nota prot n. 58826 dell'11.02.2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

CONSIDERATO che il Comune di Treviso rispondeva con nota prot. n. 34406 del 26.03.15, acquisita al prot. reg. n. 133661 del 30.03.15, con l'attestazione del Responsabile Comunale del Procedimento, dalla quale si riporta "che nel periodo di deposito e nei venti giorni successivi al deposito, cioè dalla data del 19 febbraio 2015 alla data del 21 marzo 2015, non è pervenuta a questo Comune nessuna osservazione".

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.15 del 21/01/2015 di adozione del Piano di lottizzazione denominato "Monigo".

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale:

- L'ULSS 9 forniva il proprio parere di competenza con nota prot. n. 23362 del 26.02.2015 acquisita al prot. reg. al n. 84359 del 26.02.2015.
- Il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso inviava il proprio parere di competenza con nota prot. n. 0023674 del 09.03.2015 acquisita al prot. reg. al n. 103629 del 10.03.2015.
- Il Consorzio di Bonifica Piave faceva pervenire il proprio parere di competenza con nota prot. n. 5333 del 30.03.2015 acquisita al prot. reg. al n. 135073 del 30.03.2015.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV.

VISTA la relazione istruttoria tecnica svolta per la Valutazione d'Incidenza in ordine alla documentazione trasmessa, che ha verificato che l'area oggetto del PdL "Monigo" è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in essi presenti.. Pertanto, sulla base di quanto esposto, si riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.



SI SEGNALE, all'interno della documentazione esaminata per la Valutazione d'Incidenza, la presenza di due elaborati, allegato f – valutazione di incidenza ambientale e allegato f-a – integrazione alla valutazione di incidenza ambientale e relativi alla valutazione di incidenza, completamente non conformi ai sensi della normativa vigente, Direttive 92/43/Cee, 2009/147/Ce, DPR 357/97 e DGR 2299/2014.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano di lottizzazione denominato "Monigo" da realizzarsi nel Comune di Treviso, in quanto, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate, non determina effetti significativi sull'ambiente, **a condizione che si ottemperi alla seguente prescrizione:**

- Vengano adempite le osservazioni riportate nel parere del Consorzio di Bonifica Piave prot. n. 5333 del 30.03.2015, ed in particolare:

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE:


1. Il piano di imposta dei fabbricati e degli accessi più depressi (ingresso rampe, bocche di lupo) dovrà essere assunto almeno 20 cm al di sopra delle sistemazioni esterne, e comunque superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale di via Sant' Elena Imperatrice;
2. in ogni caso dovrà essere garantita una pendenza adeguata delle sistemazioni esterne dei fabbricati tale da garantire un deflusso naturale delle acque verso i previsti dispositivi di captazione e/o smaltimento delle acque meteoriche;
3. eventuali scantinati devono essere opportunamente impermeabilizzati;
4. le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.), nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile in materia di scolo delle acque (artt.908-913), per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, si comunica che i dispositivi di mitigazione idraulica previsti e descritti nella Relazione Idraulica dell'Ing. Carlo Chiodin (3 pozzi perdenti aventi diametro 200 cm e profondità di 3 m ed un volume di compenso a lento vuotamento di 67mc) devono essere integrati con un ulteriore volume di detenzione di valore non inferiore a 73 mc mediante la realizzazione di vasche interrato, bacini a cielo aperto o tubazioni sovradimensionate (dotate di manufatto con scarico di fondo del diametro massimo di 20 cm e sfioro superiore del troppo pieno) in modo da garantire l'invarianza idraulica su tutta la superficie fondiaria del lotto soggetto a trasformazione;
5. per espletare la loro funzione di invaso/accumulo le eventuali tubazioni sovradimensionate dovranno essere posate con lieve pendenza di fondo (max 0,5-1 per mille) e, ad intervalli regolari, dovranno inserirsi degli appositi pozzetti di disgiunzione con setto interno tracimabile con luce di fondo tarata DN 20 cm;
6. si raccomanda una particolare cura nella pulizia periodica dei pozzi perdenti, al fine di rimuovere il materiale fine e garantire così la capacità disperdente del sistema nel tempo. In proposito si suggerisce la posa in opera, a monte di ogni perdente, di un pozzetto dissabbiatore per la trattenuta del materiale fino;



7. nelle NTA del progetto esecutivo dovrà essere inserito l'obbligo, per ogni singolo lotto, di provvedere autonomamente allo smaltimento delle acque piovane mediante la realizzazione di sistemi di infiltrazione (1 pozzo perdente di diametro 150 cm e profondità 5 m ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata);
8. lo scarico del troppo pieno della rete di smaltimento suddetta nella rete fognaria di via Castagnole dovrà avvenire alle condizioni dettate dall'Ente Gestore della stessa;
9. gli scarichi sono subordinati alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
10. sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.
11. siano fatti salvi i diritti di terzi;


Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUUV)

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente Parere si compone di 4 pagine